

Riconoscimento accademico del titolo di Dottorato di ricerca conseguito all'estero

La Legge 15/2022 ha modificato il testo dell'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 165/2001, introducendo per la prima volta nell'ordinamento italiano la possibilità di riconoscere per finalità accademiche i titoli esteri di Dottorato di Ricerca direttamente da parte delle istituzioni della formazione superiore, secondo le regole dettate dall'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148.

Finalità

La procedura di riconoscimento accademico (cd equipollenza) è finalizzata a valutare un titolo di Dottorato conseguito all'estero ai fini del rilascio di un analogo titolo italiano. Il titolo di dottorato estero riconosciuto equipollente ha lo stesso valore legale del titolo italiano corrispondente.

Caratteristiche ed elementi del dottorato estero per il quale si presenta istanza di riconoscimento

Ai fini della valutazione del titolo estero di dottorato per il rilascio diretto del titolo italiano di Dottorato di Ricerca, il titolo estero deve sempre rispettare tutte le seguenti caratteristiche:

- a) deve essere stato rilasciato da una istituzione ufficiale del sistema con capacità di rilasciare titoli validi nel proprio territorio nazionale;
- b) il corso di dottorato deve aver avuto una durata minima pari a tre anni;
- c) deve aver conferito i medesimi diritti accademici nel sistema estero di riferimento;
- d) deve aver consentito lo sviluppo e le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione comparabili al titolo italiano corrispondente;
- e) il titolo di accesso al corso di dottorato deve essere stato un titolo di studio di secondo ciclo secondo QF-EHEA e di livello 7 secondo EQF;
- f) deve esistere presso l'Ateneo un corso di Dottorato di Ricerca nel medesimo settore con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.

Documentazione necessaria

Ai fini del riconoscimento accademico di un titolo di dottorato estero ufficiale l'interessato deve produrre:

- a) Diploma o certificato del titolo di dottorato estero ufficiale in lingua originale corredato da:
 - i. traduzione giurata in italiano in caso di lingua diversa dall'inglese;
 - ii. legalizzazione a cura del Consolato o dell'Ambasciata italiana del Paese di riferimento o Apostille dell'Aja per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja (5 ottobre 1961) rilasciata dai competenti Organi del Paese ove ha sede l'Università (salvo esonero in virtù di convenzioni internazionali¹).
- b) Dichiarazione di valore in loco e Attestato di Comparabilità²
Oppure
Attestato di Comparabilità e Attestato di Verifica (quest'ultimo è richiesto solo laddove non è necessaria la legalizzazione/Apostille dell'Aja)
- c) Copia della tesi di dottorato (che riporti indicazione dell'autore) in lingua originale e accompagnata da idonea traduzione (da traduttori ufficiali) in lingua italiana, qualora non sia redatta in lingua inglese, su richiesta del Collegio docenti di Dottorato;
- d) Indicazione dell'indirizzo web del repository dell'università o della biblioteca nella quale la tesi approvata risulti conservata e consultabile (ove disponibile), oppure indicazione dei riferimenti del competente ufficio presso il quale può essere chiesta la consultazione della tesi;
- e) Copia del diploma o del certificato del titolo di secondo ciclo.
In caso di titolo di secondo ciclo estero, esso è accompagnato da idonea traduzione (da traduttori ufficiali) in lingua italiana, qualora non sia redatto in lingua inglese, e accompagnato da:
 - i. Dichiarazione di valore in loco
oppure
 - ii. Diploma supplement, legalizzato o con Apostille dell'Aja

¹ Sono esenti da legalizzazione o timbro Apostille dell'Aja (5 ottobre 1961) i seguenti paesi: *Austria, Germania, Belgio, Danimarca (eccetto Groenlandia e Isole FAER), Francia, Irlanda, Lettonia (per i documenti rilasciati dopo il 31/10/2010) e Estonia (per i documenti rilasciati dopo il 19.09.2013).*

L'elenco degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 è disponibile anche [cliccando qui](#).

² L'attestato di comparabilità e l'attestato di verifica vengono rilasciati dal centro ENIC-NARIC italiano-CIMEA (www.cimea.it/pagina-attestati-di-comparabilita-e-verifica-dei-titoli)

oppure

iii. Attestato di Verifica e di Comparabilità rilasciati dal CIMEA

- f) Diploma supplement o attestazione/certificazione rilasciata dalla competente istituzione della formazione superiore estera attestante il percorso formativo svolto (comprensivo delle seguenti informazioni denominazione del corso di dottorato, data della prima iscrizione, anni accademici di successiva iscrizione, data del conseguimento del titolo);
- g) Curriculum vitae/studiorum nel quale siano riportati eventuali ulteriori titoli, pubblicazioni e attività di ricerca e di insegnamento svolti;
- h) Eventuali lettere di presentazione di personalità accademiche e della ricerca (direttore di tesi/tutor) inerenti al percorso e le ricerche svolte e quanto si reputi utile ai fini di una più compiuta valutazione;
- i) Copia documento di identità in corso di validità.

Iter procedura

L'istanza può essere presentata solo online seguendo la procedura descritta di seguito e allegando la suddetta documentazione, come indicato nel **"Regolamento per il riconoscimento accademico dei Co di ricerca conseguiti all'estero"** previo pagamento di € 416, 00. Non è previsto il rimborso dell'importo di cui sopra in nessun caso; si invitano quindi gli interessati a presentare l'istanza solo se in possesso di tutti i requisiti previsti dal suindicato Regolamento (artt. 2 e 3).

Pertanto, occorre:

1. Registrarsi su [INFOSTUD](#) (*Dal 12 luglio 2021, per chi ha la cittadinanza italiana, a Infostud si accede solo con Spid o CIE*).
2. Accedere a INFOSTUD → Dottorati → Istanza per il riconoscimento accademico dei dottorati di ricerca conseguiti all'estero → Presenta l'istanza di riconoscimento → flaggare/compilare i campi obbligatori → selezionare il Corso di dottorato presente nell'offerta formativa in Sapienza e proseguire → allegare la documentazione obbligatoria e inserire le informazioni richieste → procedere con il pagamento → scaricare la ricevuta.

Analisi formale

Il Settore Dottorato di Ricerca verificata la presenza di tutta la documentazione richiesta ed effettua l'analisi formale del titolo estero di Dottorato e la modalità e titolo di accesso



agli studi dottorali, come previsto dal “**Regolamento per il riconoscimento accademico dei dottorati di ricerca conseguiti all'estero**”.

Al termine della verifica formale il Settore Dottorato di Ricerca, trasmette l'istanza al Coordinatore del corso di dottorato prescelto che la sottopone al Collegio docenti.

Analisi sostanziale

L'analisi sostanziale effettuata dal Collegio docenti del Corso di Dottorato di Sapienza interessato dalla procedura di riconoscimento accademico, consiste nella valutazione della tesi di dottorato, il Diploma supplement o l'attestazione/certificazione rilasciata dalla competente istituzione della formazione superiore estera attestante il percorso formativo svolto e le modalità di erogazione, il curriculum vitae/studiorum e le eventuali lettere di presentazione di personalità e assume una delle seguenti deliberazioni:

- a. rilascio diretto del corrispondente titolo italiano di Dottorato di Ricerca;
- b. diniego al riconoscimento per “differenza sostanziale” del titolo di dottorato estero con il percorso scientifico-formativo del corso di dottorato italiano prescelto.

In tutti i casi il Collegio docenti redige un verbale che è trasmesso al Settore Dottorato di Ricerca.

Se il Collegio docenti si esprime positivamente il Settore Dottorato di Ricerca predisporrà il Decreto Rettorale di riconoscimento accademico del titolo estero che verrà trasmesso alla/al richiedente all'indirizzo email indicato in fase di registrazione su Infostud.

In caso di diniego al riconoscimento per “differenza sostanziale”, il Settore Dottorato di Ricerca informerà la/il richiedente fornendo l'estratto del verbale nel quale è riportata la motivazione del mancato riconoscimento.

L'esito della procedura verrà comunicato entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza (analisi formale entro 30 giorni; analisi sostanziale entro 60 giorni), salvo la sospensione del termine nei casi di: istanza incompleta o irregolare, richiesta del Collegio docenti di Dottorato di cui all'art 3, lettera c, del Regolamento Sapienza in materia e fino al perfezionamento della stessa.

In tutti casi il termine di sospensione non può superare la durata massima della procedura, ossia: analisi formale 30 giorni, analisi sostanziale 60 giorni.